



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di assicurazione Ramo Danni

Lease & GO
Banca IFIS S.p.A.

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta,16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Glossario e Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato all'assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



MAPFRE

Copyright © 2018 Verti Assicurazioni S.p.A.

Edizione Maggio 2018



Il seguente Fascicolo informativo è composto da:

- Nota informativa ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n.209/2005
- Condizioni di assicurazione auto

La Nota informativa, è seguita dal glossario e contiene le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono nelle Condizioni di assicurazione.

Sommario

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	5
1. Informazioni generali	5
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	5
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.....	5
3. Coperture assicurative offerte	5
DANNI AL VEICOLO	5
3.1 FURTO E INCENDIO	5
3.2 EVENTI NATURALI E VANDALICI	6
3.3 ROTTURA CRISTALLI	6
3.4 GARANZIE AGGIUNTIVE	6
3.5 COLLISIONE	7
3.6 KASKO.....	7
3.7 ASSISTENZA STRADALE	7
3.7.1 Validità territoriale	8
3.7.2 Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino	8
Riparazioni sul posto	8
Traino.....	8
3.7.3 Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio	8
3.7.4 Spese di albergo.....	9
3.7.5 Recupero del veicolo riparato	9
3.7.6 Invio pezzi di ricambio	9
3.7.7 Rientro sanitario.....	9
3.7.8 Invio di un autista.....	9
3.7.9 Trasporto della salma	9
3.7.10 Rientro dei figli minori	9
3.7.11 Veicolo in sostituzione	9
3.7.12 Assistenza pratiche burocratiche per revoca o sospensione patente in Italia	10
3.7.13 Informazioni traffico in Italia	10
3.7.14 Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione.....	10
3.7.15 Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni dell'Assistenza Stradale	10
3.8 ESCLUSIONI	11
4. Premi.....	11
5. Rivalse	12
6. Diritto di recesso: clausola di ripensamento	12
7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	12
8. Regime Fiscale	12
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	12

9. Modalità per la denuncia del sinistro	12
10. Controversie – Arbitrato irrituale	13
11. Diritto d'accesso agli atti d'impresa	13
12. Reclami	13
13. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	14
GLOSSARIO.....	15
1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE GARANZIE	0
3. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	0
4. LIMITI DI INDENNIZZO	1
5. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - BENEFICIARIO.....	1
6. RECUPERI	1
7. NON CEDIBILITA' E TRASFERIBILITA' DELL'ASSICURAZIONE.....	1
8. RIPARTIZIONE TERRITORIALE	1
9. ESTENSIONE TERRITORIALE	1
10. IMPOSTE E TASSE	1
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.....	18
ALLEGATO A.....	19

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n.209/2005

FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'assicurato deve prenderne visione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Verti Assicurazioni S.p.A. è una compagnia del Gruppo MAPFRE; è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell' 11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Sede legale: Via Alessandro Volta, 16, 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
Website: www.verti.it
Recapito Telefonico: 02.21092.300
Indirizzo di posta elettronica certificata: verti@pec.verti.it

Al contratto si applica la Legge della Repubblica italiana.
Foro competente sarà quello del luogo di residenza dell'assicurato o della sede legale dell'assicurato.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2016, è pari a 90 milioni di euro di cui:
Capitale Sociale interamente versato: 60,8 milioni di euro.
Altre Riserve Patrimoniali: 29,2 milioni di euro.
Il Capitale Sociale deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27 febbraio 2017 è di € 85.823.000, interamente versato.
L'indice di Solvibilità di Verti Assicurazioni S.p.A., calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dall'attuale normativa risulta pari al 106%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
Si intendono assicurabili ai sensi della presente convenzione tutti i veicoli nuovi e usati (questi ultimi entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione) ad **esclusione di quelli di marca ASTON MARTIN - BENTLEY - CADILLAC - FERRARI - LAMBORGHINI - LOTUS - ROLLS ROYCE.**
Inoltre non sono assicurabili i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza conducente.

3. Coperture assicurative offerte

Le coperture assicurative della presente sezione sono operanti solo se richiamate sul Modulo di Adesione.
Le coperture assicurative offerte sono: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Naturali - Eventi Vandalici - Rottura Cristalli - Garanzie Aggiuntive - Collisione - Kasko - Assistenza Stradale

Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti al danneggiamento del veicolo oggetto di un contratto di locazione finanziaria con Banca IFIS S.p.A.

L'assicurato potrà scegliere esclusivamente uno dei seguenti pacchetti:

Pacchetto Lease & Go Base: Furto e Incendio totale e parziale.

Pacchetto Lease & Go Classic: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Naturali - Eventi Vandalici - Rottura Cristalli - Garanzie Aggiuntive - Assistenza Stradale.

Pacchetto Lease & Go Classic Plus: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Naturali - Eventi Vandalici - Rottura Cristalli - Garanzie Aggiuntive - Collisione - Assistenza Stradale.

Pacchetto Lease & Go Top: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Naturali - Eventi Vandalici - Rottura Cristalli - Garanzie Aggiuntive - Kasko - Assistenza Stradale.

Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, definibile solo dopo la quantificazione del danno:

esempio:

ammontare del danno € 1.000,00, scoperto 10%
il rimborso sarà pari ad € 900,00, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno:

esempio:

ammontare del danno € 1.000,00, franchigia € 258,00
il rimborso sarà pari € 742,00, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia

Il comportamento di franchigia e scoperto è identico per tutte le garanzie che prevedono la loro applicazione.

DANNI AL VEICOLO

3.1 FURTO E INCENDIO

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, a tenere a proprio carico i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati e risultanti dalla fattura di acquisto - in conseguenza di furto, rapina e incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine.

Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successiva al furto.

Le garanzie Furto o Incendio totale e parziale, vengono prestate con applicazione dei seguenti scoperti e minimi:

INCENDIO/FURTO				
Zone	Province	Scoperto	Minimo (rete convenzionata)	Minimo (rete NON convenzionata)
Zona 1 LJ	BA, BR, BT, CE, FG, NA, RC, SA, TA	0%	€ 500,00	€ 600,00
Zona 1 SLJ	BA, BR, BT, CE, FG, NA, RC, SA, TA	15%	€ 1000,00	€ 1200,00
Zona 2	CS, CZ, KR, VV	20%	€ 400,00	€ 500,00
Zona 3	AG, AV, BN, CA, CT, EN, LE, LT, MB, MI, NU, OG, OR, PZ, RM, SR, SS, TO	15%	€ 250,00	€ 400,00
Zona 4	Altre province	15%	€ 250,00	€ 400,00

Relativamente ai Veicoli dotati di antifurto satellitare limitatamente alla garanzia Furto totale la società applica i seguenti scoperti e minimi:

Zona 1 LJ con antifurto LoJack installato, attivato e funzionante

Zona 1 SLJ senza antifurto LoJack installato, attivato e funzionante

Zone 2-3-4 Gli scoperti si intendono ridotti a 10% - 5% - 5% in caso di antifurto ViaSat installato, attivato e funzionante

Zone 2-3-4 Gli scoperti si intendono ridotti a 0% per tutte le zone in caso di antifurto LoJack installato, attivato e funzionante

Per le zone territoriali vedi paragrafo 8 delle condizioni di assicurazione.

3.2 EVENTI NATURALI E VANDALICI

La Società si obbliga, entro i limiti del valore assicurato, ed alle condizioni che seguono, a tenere a proprio carico i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, in conseguenza di: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta grandine ed altre calamità naturali nonché di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Le garanzie Eventi naturali e Eventi Vandalici vengono prestate con applicazione dei seguenti scoperti e minimi:

EVENTI NATURALI- EVENTI VANDALICI				
Zone	Province	Scoperto	Minimo (rete)	Minimo (rete NON)

			convenzionata)	convenzionata)
Zona 1	BA, BR, BT, CE, FG, NA, RC, SA, TA	25%	€ 500,00	€ 1200,00
Zona 2	CS, CZ, KR, VV	20%	€ 400,00	€ 500,00
Zona 3	AG, AV, BN, CA, CT, EN, LE, LT, MB, MI, NU, OG, OR, PZ, RM, SR, SS, TO	15%	€ 250,00	€ 400,00
Zona 4	Altre province	15%	€ 250,00	€ 400,00

3.3 ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione, comprese le spese di messa in opera, dei cristalli dell'abitacolo del veicolo assicurato in caso di rottura determinata da causa accidentale o da fatto involontario di terzi indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati, **con il limite massimo di € 1.000,00 (mille/00) per sinistro e per anno assicurativo.**

La garanzia comprende:

- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
- i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.

L'assicurazione non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

La garanzia rimborso Rottura Cristalli prevede una franchigia fissa di € 100,00 (cento/00) per sinistro a carico dell'assicurato. La franchigia si intende ridotta a € 50,00 (cinquanta/00) per sinistro, a carico dell'assicurato, in caso di sostituzione presso rete convenzionata.

La franchigia non verrà applicata solo nel caso di riparazione e non sostituzione del cristallo danneggiato.

3.4 GARANZIE AGGIUNTIVE

In caso di Furto totale del veicolo assicurato la Società rimborsa le spese di taxi sostenute dall'Assicurato per il ritorno al proprio domicilio **sino al massimo di € 80,00 (ottanta/00) per sinistro.**

In caso di Furto totale del veicolo assicurato la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e dal medesimo documentate per la rimozione, custodia, traino e parcheggio del veicolo assicurato disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato **sino ad un massimo di € 160,00 (centosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo** nonché le spese di rifacimento documenti (queste ultime, nel solo caso di furto con successivo ritrovamento) **fino ad un massimo di € 260,00 (duecentosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo.**

La Società garantisce inoltre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di furto e smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere, **sino ad un massimo di € 160,00 (centosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo.**

L'Impresa rimborsa, sino ad un massimo di 260,00€ (duecentosessanta/00) per sinistro ed anno assicurativo i bagagli contenuti nel Veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del Veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, purché il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'Assicurato. La garanzia è valida per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

3.5 COLLISIONE

La società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Collisione con altri veicoli identificati.

La garanzia Collisione sia con danno totale che danno parziale viene prestata con l'applicazione degli scoperti e minimi presenti nella seguente tabella:

COLLISIONE				
Zone	Province	Scoperto	Minimo (rete convenzio nata)	Minimo (rete NON convenzio nata)
Zona 1	BA, BR, BT, CE, FG, NA, RC, SA, TA	25%	€ 500,00	€ 600,00
Zona 2	CS, CZ, KR, VV	20%	€ 400,00	€ 500,00
Zona 3	AG, AV, BN, CA, CT, EN, LE, LT, MB, MI, NU, OG, OR, PZ, RM, SR, SS, TO	15%	€ 250,00	€ 400,00
Zona 4	Altre province	15%	€ 250,00	€ 400,00

La garanzia è acquistabile solo per veicoli con immatricolazione inferiore a 3 anni al momento della sottoscrizione del Leasing.

3.6 KASKO

La società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli anche non identificati, ribaltamento, urto, uscita di strada.

La garanzia Kasko sia totale che parziale viene prestata con l'applicazione degli scoperti e minimi presenti nella seguente tabella:

KASKO				
Zone	Province	Scoperto	Minimo (rete convenzio nata)	Minimo (rete NON convenzio nata)
Zona 1	BA, BR, BT, CE, FG, NA, RC, SA, TA	25%	€ 500,00	€ 600,00

Zona 2	CS, CZ, KR, VV	20%	€ 400,00	€ 500,00
Zona 3	AG, AV, BN, CA, CT, EN, LE, LT, MB, MI, NU, OG, OR, PZ, RM, SR, SS, TO	15%	€ 250,00	€ 400,00
Zona 4	Altre province	15%	€ 250,00	€ 400,00

La garanzia è acquistabile solo per veicoli con immatricolazione inferiore a 3 anni al momento della sottoscrizione del Leasing.

3.7 ASSISTENZA STRADALE

Le prestazioni di assistenza fornite 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, da medici, tecnici ed operatori, sono affidate alla struttura di --MAPFRE WARRANTY SPA - Strada Trossi, 66 - Verrone (BI).

ESCLUSIONI:

Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo nel corso dell'anno di validità della polizza.

Dalla garanzia sono esclusi:

- sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti,
- uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo,
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi,
- terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale,
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.),
- dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini tecnici che compaiono in questa sezione.

Assicurato

il conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona, gli occupanti del Veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo assicurato;

Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro Centrale Operativa la struttura di -- MAPFRE WARRANTY SPA - Strada Trossi, 66 - Verrone (BI), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Tale struttura, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Verti S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e ad

organizzare ed erogare, con costi a carico di Verti Spa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Guasto

danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incidente

qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Istituto di cura

ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche per cure dietologiche ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani.

Veicolo

Autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35q, regolarmente assicurato con Verti S.p.A. con polizza RCA.

Viaggio

qualunque trasferimento dell'Assicurato in Italia (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) ad oltre 50 Km dalla sua residenza o all'estero nei Paesi indicati nel paragrafo 6.5 "Estensione territoriale".

In caso di sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Centrale Operativa che provvederà all'erogazione delle prestazioni.

3.7.1 Validità territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

L'impresa per il tramite della Centrale Operativa, in caso d'impossibilità d'utilizzo del Veicolo assicurato dovuto ad uno degli eventi garantiti, fornisce le prestazioni di assistenza con le modalità e i termini indicati ai punti che seguono.

3.7.2 Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino

La garanzia è prestata per non più di 3 interventi all'interno dei 365 giorni di validità della garanzia e con un esborso massimo per evento di € 160,00.

1. Riparazioni sul posto

Qualora a seguito di guasto, esaurimento della batteria, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, blocco della serratura per furto parziale o congelamento, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di sinistro e la possibilità di effettuare piccoli interventi di riparazione sul luogo del fermo che consentano al Veicolo di riprendere la marcia, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, la Centrale Operativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione

"Traino". La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 160,00.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'emergenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso restano a carico della Società fino al raggiungimento del massimale sopra indicato purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso stradale intervenuto, in caso di traino.

2. Traino

In caso di:

- guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, errato rifornimento, congelamento del carburante, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, esaurimento della batteria, blocco della serratura per furto parziale o congelamento
- incidente
- incendio
- tentato furto
- tentata rapina

la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, a trasportare il veicolo fino all'officina o presso un centro convenzionato con la Società più vicini al luogo dell'immobilizzo oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché questo si trovi entro 80 Km (andata e ritorno) di tragitto dal luogo del fermo del Veicolo.

Qualora l'immobilizzo avvenga all'estero, il veicolo sarà trasportato all'officina della rete di assistenza oppure all'officina di competenza più vicina al luogo dell'immobilizzo.

In caso di trasporto del veicolo, l'assicurato sarà messo in condizioni di sicurezza.

La società terrà a proprio carico il relativo costo di traino fino ad un massimo di € 160,00 per Sinistro; restano a carico dell'Assicurato eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.

Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso restano a carico della Società purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il massimale sopra indicato.

La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del veicolo fuori dalla sede stradale.

3.7.3 Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio

Qualora a seguito di

- guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina, avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall'Officina/carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo
- oppure in caso di furto o rapina totali

la Società, tramite la Centrale Operativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino a un massimo complessivo di € 520,00 le spese per il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente programmata mettendo a loro disposizione:

- un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica)

- un veicolo ad uso privato di cilindrata pari a quella del Veicolo assicurato, fino ad un massimo di 1.600 cc. (erogabile solo in Italia).

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Il veicolo è messo a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate
- secondo le disponibilità delle stazioni di noleggio di dette società ed alle condizioni di assicurazioni previste (potrà essere richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale per le spese di carburante e, su eventuale richiesta, quest'ultimo dovrà esibire una carta di credito in corso di validità)
- presso le stazioni di noleggio di dette società
- secondo gli orari di apertura delle stesse .

3.7.4 Spese di albergo

Qualora a seguito di guasto, errato rifornimento, incidente, incendio, furto o rapina tentati o totali, avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo di 2 giorni e con un massimo complessivo di € 160,00.

3.7.5 Recupero del veicolo riparato

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato per oltre 32 ore su conforme comunicazione fatta dall'officina/carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo, e nel caso in cui la Società, tramite la Centrale Operativa, abbia già provveduto a far rientrare l'Assicurato, la stessa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) fino ad un massimo di € 260,00 per andare a recuperare il veicolo riparato.

La prestazione è erogabile nel caso in cui il veicolo sia in grado di circolare regolarmente.

3.7.6 Invio pezzi di ricambio

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina avvenuti all'estero, il veicolo si trovi ivi ricoverato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione ed indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme che regolano il trasporto merci. **Restano a carico dell'Assicurato il costo dei ricambi e le spese doganali**, mentre le spese di ricerca e spedizione restano a carico della Società.

3.7.7 Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale

Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario
- aereo di linea in classe economica, eventualmente in barella;
- treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio)

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

3.7.8 Invio di un autista

Qualora a seguito di un incidente in cui sia coinvolto il veicolo, avvenuto ad oltre 50 Km dal luogo di residenza, l'Assicurato subisca un infortunio le cui lesioni siano tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure gli venga ritirata all'estero la patente, la Società, tramite la Centrale Operativa, metterà a disposizione un autista che provvederà a recuperare il veicolo e a consegnarlo alla residenza dell'Assicurato. **Restano comunque a carico dell'Assicurato le spese di carburante, pedaggio e traghetto.**

3.7.9 Trasporto della salma

La Società, tramite la Centrale Operativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'Assicurato, deceduto a seguito di infortunio da incidente in cui sia coinvolto il veicolo assicurato, fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le relative spese di trasporto fino alla concorrenza di € 4.140,00, **con esclusione delle spese relative all'eventuale recupero della salma e della cerimonia funebre.**

3.7.10 Rientro dei figli minori

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente in cui sia coinvolto il veicolo assicurato avvenuto ad oltre 50 Km dal luogo di residenza, non sia in grado di prendersi cura di ragazzi minori di anni 18 in viaggio con lui e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di occuparsene, la Società, tramite la Centrale Operativa, invierà con costi a proprio carico (viaggio e retribuzione) un accompagnatore che conduca i minori al loro domicilio in Italia.

3.7.11 Veicolo in sostituzione

Qualora a seguito di furto totale oppure quando il Veicolo sia immobilizzato o danneggiato a seguito di danni diretti e materiali derivanti da uno degli eventi garantiti in polizza e la riparazione richieda più di otto ore di manodopera (certificate con preventivo dettagliato dall'officina presso cui è in riparazione il mezzo, facendo fede ai tempari ufficiali della casa costruttrice), la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio, con le modalità applicate dalla stessa e durante l'orario di apertura della medesima, un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, con cilindrata fino ad un massimo di 1.600cc, per il periodo strettamente necessario alle riparazioni

e comunque per un massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.

Alternativamente, se la riparazione viene eseguita presso un centro convenzionato con la Società, l'Assicurato potrà disporre del veicolo sostitutivo per un massimo di 14 giorni. In caso di furto, l'Assicurato potrà disporre del veicolo sostitutivo fino alle ore 12.00 del giorno successivo a quello del ritrovamento, se il veicolo è circolante oppure, in caso di riparazione, non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello di consegna del veicolo assicurato riparato.

L'Assicurato dovrà formulare la richiesta di veicolo sostitutivo entro il termine essenziale di 72 ore dalla data di denuncia del sinistro alle autorità.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative facoltative, le eventuali franchigie, le spese di carburante, di pedaggi e di traghetto.

Il veicolo in sostituzione è messo a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate;
- secondo le disponibilità delle stazioni di noleggio di dette società ed alle Condizioni di assicurazione previste (potrà essere richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale per le spese di carburante e, su eventuale richiesta, quest'ultimo dovrà esibire una carta di credito in corso di validità);
- presso le stazioni di noleggio di dette società;
- secondo gli orari di apertura delle stesse.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengo-no effettuate le necessarie riparazioni del veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa.

[3.7.12 Assistenza pratiche burocratiche per revoca o sospensione patente in Italia](#)

Qualora, a seguito di revoca o sospensione della patente di guida, l'Assicurato necessiti di istruire la procedura per il ricorso al provvedimento di revoca o sospensione, la Centrale Operativa provvederà ad espletare la relativa pratica tenendo a proprio carico il costo della stessa fino ad un massimo di € 155,00 per evento. La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di due volte per anno assicurativo. **Sono escluse le ammende e le spese relative alle tasse ed imposte e bolli.**

[3.7.13 Informazioni traffico in Italia.](#)

Qualora l'Assicurato richieda informazioni relative alla situazione della viabilità in Italia (autostrade, tangenziali, bretelle, strade urbane ed extraurbane; segnalazioni di stazioni di servizio, autogrill, motel e di officine meccaniche in autostrada) la Centrale Operativa fornirà le informazioni richieste. Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.

[3.7.14 Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione](#)

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ. e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. Premesso che le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo né l'erogazione di prestazioni qualora l'Assicurato

non si rivolga alla Centrale Operativa al momento del sinistro (fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Centrale Operativa per cause di forza maggiore) di conseguenza resta inteso che, in caso di sinistro, per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono la Centrale Operativa al numero nero **02.36617132** (attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno).

L'assicurato dovrà:

- comunicare alla Centrale Operativa: le generalità complete dell'Assicurato, un recapito telefonico, l'indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata, la prestazione richiesta
- fornire, su richiesta della Società o della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

Possono, inoltre, essere richieste all'Assicurato ulteriori informazioni.

Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Centrale Operativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne.

Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Società ha il diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Centrale Operativa, dovrà fornire garanzie di restituzione delle somme anticipate che vengano ritenute sufficienti dalla Società.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

[3.7.15 Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni dell'Assistenza Stradale](#)

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:

- 1. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo nel corso dell'anno di validità della polizza.**
- La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza, è di 60 giorni.
- 3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche (incluse relative prove e allenamenti), uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.), dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**

4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

7. I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

8. **Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso preventivamente contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro** salvo i casi di forza maggiore, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa.

9. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.

10. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificamente alla Società nel termine di tre giorni, pena la decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

11. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

3.8 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- d) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni similari dei cristalli del veicolo assicurato;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;

g) ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;

h) derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato.

Relativamente alle garanzie Collisione e Kasko l'assicurazione non opera inoltre:

i) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore

j) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale;

k) per i danni alle ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;

l) per i danni da circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;

m) per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.

4. Premi

Il premio da corrispondere alla Compagnia viene calcolato su base territoriale ed in funzione della durata della polizza e del valore del veicolo da assicurare oltre alla presenza o meno di un antifurto satellitare.

La tariffa è determinata applicando alle annualità successive alla prima le riduzioni tariffarie che comprendono sia il degrado del bene assicurato in misura pari al 95% che lo sconto applicato, ai sensi dell'art. 1899 c.c., in misura del 5% in conseguenza della rinuncia della facoltà di recesso dell'assicurato.

L'assicurato non potrà perciò anticipatamente recedere dal contratto in conformità dell'art. 1899 c.c. secondo il quale, in presenza di uno sconto, l'assicurato può esercitare la facoltà di recesso soltanto dopo il quinto anno.

In caso di recesso anticipato della copertura dopo il quinto anno, dovuto ad estinzione anticipata del leasing, la Compagnia provvederà a rimborsare per il tramite del contraente il premio pagato al netto della parte relativa al periodo per il quale la polizza ha avuto effetto.

L'importo corrisposto è inclusivo delle commissioni percepite dal Contraente fino ad un massimo del 39% del premio a carico dell'Assicurato.

Premio Imponibile = Valore veicolo x Tasso x Durata

Es:

Durata polizza: 2 anni

Valore Veicolo € 10.000,00 Tasso = 0.0307

Premio Imponibile = € 307,00

di cui Provvigioni = € 119,73

AVVERTENZE:

- Il tasso CVT è definito in funzione della durata della polizza e della area territoriale di residenza del proprietario.

- Qualora il contratto assicurativo venga risolto, Verti rimborserà all'assicurato, per il tramite del contraente, la parte di premio imponibile pagato e non goduto.

- In caso di estinzione anticipata del contratto di leasing del veicolo a seguito di danno totale, la copertura assicurativa cessa contestualmente al termine del contratto di leasing e l'assicurato resta obbligato a pagare il premio per l'intera annualità

- In tutti i casi di estinzione anticipata volontaria del contratto di leasing (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa cesserà contestualmente all'estinzione anticipata del contratto di leasing e l'assicurato non sarà più obbligato al pagamento del premio a partire dalla mensilità successiva alla data dell'estinzione anticipata del contratto.

AVVERTENZA:

Nessuna integrazione o rimborso verrà richiesta o evaso per il cambio di residenza dell'assicurato ma in caso di Sinistro verranno applicati scoperti e minimi relativi alla nuova zona di residenza, nel caso in cui in tale zona Verti offra le garanzie previste nel contratto.

Per le zone territoriali vedi paragrafo 8 delle condizioni di assicurazione.

5. Rivalse

Non sono previste rivalse.

6. Diritto di recesso: clausola di ripensamento

L'aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a Banca IFIS S.p.A. Alla ricezione di tale richiesta Verti, per il tramite del contraente, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta.

7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, il diritto al risarcimento si prescrive al termine più lungo eventualmente previsto dalla norma penale.

8. Regime Fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
INCENDIO E FURTO	13,50%
EVENTI NATURALI	13,50%
EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATTI VANDALICI	13,50%
GARANZIA CRISTALLI	13,50%
COLLISIONE	13,50%
KASKO	13,50%
ASSISTENZA STRADALE	10,00%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

9. Modalità per la denuncia del sinistro

I termini per la liquidazione o il pagamento dei danni sono quelli previsti dalla normativa vigente.

AVVERTENZE: Termini per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve telefonare al numero dedicato **02.36617132** dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00 oppure inviare una e-mail all'indirizzo convenzionictv@verti.it entro 5 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza.

In caso di sinistro relativo alla garanzia Assistenza stradale l'Assicurato deve telefonare al numero dedicato **02.36617132** (attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno).

In alternativa, l'Assicurato deve inviare comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A. Casella Postale: 112 – 20093 Cologno Monzese a mezzo lettera raccomandata, specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo assicurato. Alla documentazione scritta è necessario allegare:

- In caso di furto o rapina: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora il furto si verifici all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'autorità straniera anche all'Autorità Italiana e inviare i documenti indicati al punto 5
- In caso di eventi sociopolitici ed atti vandalici: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco
- In caso di eventi naturali: idonea documentazione a prova dell'evento, salvo l'esistenza di pluralità degli eventi già conosciuti dalla Società
- In caso di incendio: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e inviare i documenti indicati al punto 5. Qualora l'evento si sia verificato all'estero, la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera, anche a quella italiana
- In caso di Furto senza ritrovamento o incendio totale del veicolo assicurato, alla denuncia devono essere allegati:
 - Originale o copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato
 - Estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso
 - Chiavi originali del veicolo assicurato
 - Certificato di proprietà
- In caso di risarcimento con riacquisto, l'Assicurato dovrà produrre la fattura di riacquisto del nuovo veicolo entro 30 giorni dall'emissione di tale titolo.
- In caso di Collisione o Kasko copia della patente del conducente del veicolo al momento del sinistro e Modulo CAI in originale firmato, se è stato compilato.

Verti Assicurazioni S.p.A. in caso di pendenza di procedimenti giudiziari, nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona" del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, ha facoltà di richiedere il previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta, prima di corrispondere il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso, il tutto ex art. 34 ter D.L. n.1/2012.

Verti Assicurazioni S.p.A. ha inoltre facoltà, in caso di Furto totale, di richiedere che l'assicurato fornisca:

- Una procura notarile a vendere per consentire a Verti Assicurazioni S.p.A. di venire in possesso del veicolo assicurato ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione
- Un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.

10. Controversie – Arbitrato irrituale

a) Per le garanzie Incendio e Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici ed Atti vandalici, Rottura cristalli, Collisione e Kasko:

In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del

Tribunale ove risiede l'assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

AVVERTENZA:

è possibile in ogni caso rivolgersi all'autorità giudiziaria.

11. Diritto d'accesso agli atti d'impresa

Verti, ai sensi del decreto ministeriale n. 191/2008, provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti d'impresa, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del contraente e dell'assicurato.

12. Reclami

Di seguito si riporta la procedura da seguire per l'inoltro dei reclami ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 maggio 2016.

In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti Verti potranno utilizzare una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata a.r. indirizzata a: **Ufficio Reclami** - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)
- per via telematica all'indirizzo mail: reclami@verti.it
- via fax al numero: 02-21725041

specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 1, reperibile collegandosi al Sito www.lvass.it nella sezione "Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo).

Reclami all'intermediario. All'intermediario assicurativo, Banca Ifis, vanno indirizzati i reclami relativi al comportamento proprio e dei propri dipendenti e collaboratori, specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti per i quali viene posto il reclamo. L'intermediario darà risposta al reclamante entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Il reclamo potrà essere presentato con una delle seguenti modalità:

- per lettera raccomandata a.r. indirizzata a: **Ufficio Reclami presso Banca IFIS S.p.a.**, sito in Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre
- per via telematica all'indirizzo mail: reclami@bancaifis.it
- p.e.c.: reclami.pec@bancaifis.legalmail.it
- via fax al numero: 041-5027555

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06.42.133.745/353, correlando l'esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul Sito www.lvass.it nella sezione "Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo)", con: nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Successivamente l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 45 acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all'IVASS. Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l'attivazione della

procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante. L'IVASS riporta sul proprio sito internet (www.lvass.it) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. L'lvass non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all'attribuzione di responsabilità ove questi implicino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all'Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell'lvass i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per controversie derivanti dal presente contratto l'azione in giudizio è subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, l'azione in giudizio è invece subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014.

13. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Mediazione obbligatoria. L'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede – quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Il procedimento s'introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente.

Verti è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Amministratore Delegato
Enrique Flores-Calderón

Enrique Flores - Calderón

GLOSSARIO

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini "tecnici" che compaiono all'interno del Fascicolo Informativo.

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

Alienazione del veicolo

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

Antifurto LoJack o Viasat

Dispositivo di sicurezza installato a bordo del veicolo in grado di comunicare la posizione del veicolo dopo attivazione dello stesso a seguito di furto.

Apparecchi fonovisivi

Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

Ciascun soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che ha stipulato il contratto di leasing con il Contraente che ha aderito alla polizza collettiva sottoscrivendo il modulo di adesione.

Assicurazione

Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Cod. Civ.

Azione del fulmine

L'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Beneficiario

La persona alla quale deve essere pagata la somma prevista dal contratto.

Codice delle assicurazioni

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Contraente

Banca IFIS S.p.A. che stipula la polizza collettiva in qualità di contraente e la offre ai propri clienti sottoscrittori di un Leasing per l'acquisto dell'autoveicolo.

Cose

Gli oggetti materiali e/o animali.

Degrado

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

Denuncia sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti.

Firma Digitale

Un particolare tipo di firma qualificata basata su un [certificato qualificato e] su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Firma Elettronica Qualificata

Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.

Franchigia

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno.

Furto

Il reato previsto dall'Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio

La combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente

Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo

L'importo dovuto da Verti all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione.

Massimale

Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Minimo

Rappresenta la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato. Solitamente il minimo non indennizzabile è associato ad uno Scoperto.

Optional

L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags.

Perdita Totale

Il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale e i danni parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il valore commerciale del veicolo.

Polizza Collettiva

Polizza stipulata tra Contraente e Verti Assicurazioni S.p.a nell'interesse degli assicurati.

Premio

L'importo complessivamente dovuto dal Contraente/assicurato a Verti.

Prezzo d'Acquisto

Il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto.

Proprietario

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

La sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Relitto

Quanto residua del veicolo in caso di danno antieconomico.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro o caso assicurativo

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

VERTI ASSICURAZIONI S.p.A.

Somma assicurata

L'importo, indicato sul modulo di adesione, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

Surrogazione

Il diritto che Verti ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Valore a Nuovo

Il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo comprensivo di optional se assicurati.

Valore Commerciale

La quotazione riportata dalla rivista specializzata "Quattroruote" o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media del mercato.

Vandalismo

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Veicolo

Il mezzo descritto nel modulo di adesione e identificato dal numero di targa.

Le Condizioni di Assicurazione Auto Verti sono seguite dall'Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. n. 196/03.

Per i veicoli in zona 1 le garanzie sono prestate solo in presenza di antifurto satellitare (LoJack) regolarmente installato, attivato e funzionante.

1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

La copertura ha effetto dalla data di attivazione del contratto di Leasing del veicolo (come comunicata dal Contraente) o dal momento della consegna del veicolo assicurato se successiva ed ha efficacia per la durata indicata sul Modulo di Adesione.

Al fine di ottenere la copertura assicurativa, l'aderente sottoscrive apposito Modulo di adesione alla Polizza Collettiva, conforme al modello di cui all'allegato *sub* n. 2 c.d. "Modulo di adesione", e il questionario di adeguatezza (ai sensi dell'art. 52 del Reg. IVASS n.5/2006) mediante firma autografa su documentazione cartacea oppure mediante Firma Digitale (ai sensi di della lettera s dell'art. 1 del Dlgs 82/2005) tramite dispositivi messi a disposizione dal Contraente per mezzo di un proprio addetto interno o agente. Ogni modulo di adesione e questionario di adeguatezza dovranno essere debitamente sottoscritti in ogni parte.

La tariffa è determinata applicando alle annualità successive alla prima le riduzioni tariffarie che comprendono sia il degrado del bene assicurato in misura pari al 95% che lo sconto applicato, ai sensi dell'art. 1899 c.c., in misura del 5% in conseguenza della rinuncia della facoltà di recesso dell'assicurato.

L'assicurato non potrà perciò anticipatamente recedere dal contratto in conformità dell'art. 1899 c.c. secondo il quale, in presenza di uno sconto, l'assicurato può esercitare la facoltà di recesso soltanto dopo il quinto anno.

La durata della polizza non potrà essere in ogni caso superiore alla durata del leasing finanziario.

In caso di estinzione anticipata del contratto di leasing del veicolo a seguito di danno totale, la copertura assicurativa cesserà contestualmente all'estinzione del contratto di leasing e l'assicurato sarà obbligato al pagamento del premio per l'intera annualità.

In tutti i casi di estinzione anticipata volontaria del contratto di leasing (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa cesserà e l'assicurato non sarà più obbligato al pagamento del premio dalla mensilità successiva alla data dell'estinzione anticipata del contratto.

La singola adesione non è soggetta ad alcun rinnovo automatico.

2. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Le coperture assicurative offerte sono: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Naturali - Eventi Vandalici-Rottura Cristalli --Garanzie Aggiuntive - Collisione - Kasko -Assistenza Stradale

AVVERTENZA

PER I DETTAGLI DELLE SINGOLE COPERTURE VEDI NOTA INFORMATIVA

3. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i criteri di seguito indicati:

Relativamente alle garanzie Furto o Incendio totali e Collisione o Kasko con danno totale compresi i casi di danno parziale con perdita totale:

1. valore a nuovo se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato;
2. successivamente, in caso di danno totale subito dal Veicolo assicurato, a seguito di evento previsto dalle garanzie prestate, verrà determinato come segue:

Mesi trascorsi dalla data decorrenza del contratto di leasing alla data del sinistro	12	24	36	48	60	72	84
% Deprezzamento	0%	20%	40%	55%	65%	70%	75%
Valore del veicolo residuo al momento del sinistro	100%	80%	60%	45%	35%	30%	25%

Si considera altresì perdita totale del veicolo assicurato il caso in cui le spese di riparazione raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Relativamente alle garanzie Furto o Incendio, Collisione, Kasko parziali, Eventi Naturali e Sociopolitici e Rottura Cristalli, l'assicurazione è prestata nella forma valore a nuovo e pertanto dal costo della riparazione che comporti sostituzione di parti del veicolo assicurato danneggiate o sottratte, non verrà dedotto il deprezzamento delle stesse per effetto della loro usura o vetustà al momento del sinistro ad eccezione di: ammortizzatori, pneumatici, batterie, filtri, dischi freni ed accessori non di serie ed in ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore al valore del veicolo assicurato al momento del sinistro determinato come sopra. In caso di danno parziale si conviene che non verrà applicata la regola proporzionale per sottoassicurazione qualora il veicolo risulti assicurato per un valore almeno uguale e comunque non inferiore a quello di fattura.

Nel caso l'Assicurato richieda l'indennizzo di accessori (stabilmente fissati al veicolo assicurato) dovrà inviare all'ufficio sinistri originale o copia della fattura d'acquisto del veicolo assicurato indicanti la presenza ed il valore degli accessori stessi.

In caso di danno parziale l'ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire con il limite massimo del 50% salvo particolari condizioni di usura. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto di leasing, la riduzione per degrado non è applicata, salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore e suoi componenti.

Se, al momento del sinistro:

- il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l'indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori;

Mesi trascorsi dalla data decorrenza del contratto di leasing alla data del sinistro	24	36	48	60	72	84
% Deprezzamento	0%	40%	55%	65%	40%	75%
Valore del veicolo residuo al momento del sinistro	100%	60%	45%	35%	30%	25%

- il valore dell'indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale

4. LIMITI DI INDENNIZZO

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alla somma assicurata.

In caso di danno totale, la somma indennizzabile si intende per sinistro/annualità assicurativa.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo assicurato in occasione della riparazione.

5. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - BENEFICIARIO

In caso di sinistro da Furto, Incendio, Collisione o Kasko totali i pagamenti degli indennizzi, quando dovuti, saranno effettuati a favore del proprietario del veicolo trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione alla Società della documentazione di cui al precedente art. 9 – Modalità per la denuncia del sinistro della Nota Informativa.

In caso di sinistro pagabile a termini di polizza, conseguente a danni parziali, i pagamenti degli indennizzi saranno effettuati a favore del proprietario o del locatario in presenza di fattura di riparazione a lui intestata.

6. RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo assicurato rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato, qualora non abbia rilasciato alla Società la procura a vendere, si impegna a porre in atto le procedure necessarie per consentire alla stessa di venire in possesso del veicolo assicurato ritrovato e successivamente provvedere alla sua alienazione, autorizzandola a trattenerne il ricavato; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

7. NON CEDIBILITA' E TRASFERIBILITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona fisica o giuridica.

In caso di vendita a terzi/procura a vendere a soggetti diversi dai casi sopra indicati, cessazione del rischio per distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, la copertura assicurativa viene pertanto ad estinguersi automaticamente dalle ore 24.00 della data dell'atto di vendita, procura a vendere, cessazione del rischio per distruzione, rottamazione, demolizione o esportazione.

In tali casi, nonché nel caso in cui si sia verificato un danno totale, la Compagnia s'impegna a rimborsare all'Assicurato, per il tramite del Contraente, dietro presentazione della documentazione di cui sopra, l'importo eventualmente corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento dei sopra descritti eventi al netto delle imposte.

8. RIPARTIZIONE TERRITORIALE

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato come segue per tutti i pacchetti:

I° ZONA – Calabria (RC), Puglia (BT, BA, BR, FG, TA) e Campania (SA, NA, CE);

II° ZONA – Calabria (KR, CZ, VV, CS)

III° ZONA – Sardegna (OG, OR, SS, NU) Sicilia (AG, EN, SR, CT) Basilicata (PZ), Puglia (LE), Lombardia (MB, MI) Lazio (LT, RM), Piemonte (TO) Campania (BN, AV);

IV° ZONA – Sardegna (VS, OT; CI); Abruzzo (TE, AQ, CH, PE), Basilicata (MT), Emilia Romagna (FC, RA, FE, MO, OT, BO, PC, RN, PR, RE), Friuli Venezia Giulia (GO, PN, UD, TS), Lazio (VT, FR, RI), Liguria (IM, SP, SV, GE), Lombardia (LC, VA, CO, SO, MN, CR, LO, PV, BG, BS), Marche (FM, PU, AN, AP, MC), Molise (IS, CB), Piemonte (BI, VB, CN, AT, VC, NO, AL), Sicilia (ME, TP, RG, CL, PA), Toscana (LI, LU, PI, PT, PO, AR, SI, MS, GR, FT), Trentino Alto Adige (TN, BZ), Umbria (TR, PG), Valle d'Aosta (AO), Veneto (BL, VI, VE, TV, PD, VR, RO);

9. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono nell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, dell'Islanda, Svizzera, Principato di Monaco e Andorra.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

10. IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi, tra cui quelli relativi ad apparecchiature elettroniche che registrano l'attività del veicolo, laddove installate, (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o tramite altri mezzi, per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria del cliente e potenziale cliente.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e potenziale cliente, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Il cliente e potenziale cliente garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	Verti Assicurazioni S.p.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE • Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge
Destinatari	<p>I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all'interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società che erogano Servizi a favore di Verti.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti del cliente e potenziale cliente	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato

nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Allegato A

INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare del trattamento

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, tra cui quelli relativi ad apparecchiature elettroniche che registrano l'attività del veicolo, laddove installate, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l'"interessato") inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
- **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- **Recapito Telefonico:** + 39.02.217251
- **Indirizzo web:** www.verti.it/contattaci - Sezione Privacy
- **Contatto del Data Protection Officer:** DPO@verti.it

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Finalità del trattamento dei Dati

Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e potenziale cliente, direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente integrati con dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o tramite altri mezzi, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi possa essere effettuato, per le seguenti finalità:

- a) gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sinistri - anche attraverso l'ausilio di dati raccolti mediante apparecchiature elettroniche, laddove installate - e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed investigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tarifarie;
- b) trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi.
L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
- c) Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network;

- d) previo suo consenso, invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso ricomprendere anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni automatizzate.

3. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. "catena assicurativa"; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. Ogni comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

4. Dati relativi allo stato di salute

In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Dati relativi allo stato di salute dell'interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 b), per le sole finalità di cui al punto 2 a).

5. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l'obbligo di conservazione stabilito dalla legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata.

6. Legittimazione per il trattamento dei Dati

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall'interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specificate al precedente punto 2 è l'esecuzione del contratto assicurativo.

La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l'offerta futura di prodotti e servizi di cui al precedente punto 2 è il consenso che l'interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso condizioni la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Verti i suoi Dati per la sottoscrizione del contratto di assicurazione. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.

7. Destinatari dei Dati

I Dati del cliente e potenziale cliente potranno:

- a) essere conosciuti all'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli

adetti facenti parte della cd. "catena assicurativa". I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;

b) essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;

c) con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:

- agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Nell'ambito delle comunicazioni sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati verso paesi terzi o verso organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati verso paesi terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei dati adeguato dovranno essere effettuati solo in condizioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.

Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della comunicazione e del trasferimento dei Dati stessi verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.

8. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l'interessato ha i seguenti diritti:

- Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia in o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.

- Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.
- Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati, in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
- Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (Mi) oppure collegandosi al sito www.verti.it/contattaci, sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo

